

La corretta procedura per determinare le “economie del fondo anno precedente”:

La corretta procedura per la determinazione delle “economie del fondo anno precedente” può essere desunta dalle istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato per la compilazione del Conto annuale del personale (circolare n. 16/2012 per l'anno 2011, Istruzioni specifiche di comparto per le Regioni ed Autonomie Locali, pag. 252), che di seguito si riporta:

“l'art. 17 c. 5 del Ccnl 98-01 prevede che le somme non utilizzate o non attribuite nell'ambito di un Fondo debbano essere portate in aumento del Fondo dell'anno successivo. A questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l'ammontare di risorse di Fondi anni precedenti a loro volta regolarmente certificati che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili nell'ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come le economie su nuovi servizi non realizzati o i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71 L. 133/2008, i risparmi per progressioni orizzontali giuridiche o altri disposti dell'art. 9 DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010.”

Riepilogando, la procedura è quindi la seguente:

1^ FASE: è necessaria una formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l'ammontare di risorse di fondi anni precedenti, a loro volta regolarmente certificati, che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili nell'ambito di tali fondi.

E' importante sottolineare che la sede in cui vengono proposte alla certificazione le cosiddette “economie contrattuali del Fondo” è la Relazione tecnico-finanziaria da allegare al Contratto Integrativo. Nello schema fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 25 del 19/07/2012, viene infatti prevista un'apposita sezione (Modulo IV – sezione II) relativa all'accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse.

2^ FASE: le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo fondo, come:

- **le economie su nuovi servizi non realizzati** (es. progetti di produttività o altri servizi finanziati con le risorse ex. art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999).
- **i risparmi determinati per assenze per malattia ex. art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008;** il comma 1 prevede infatti che i risparmi derivanti dall'applicazione di tale disposizione (trattamento economico nei primi 10 giorni di malattia) costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa;
- **i risparmi per progressioni orizzontali giuridiche** (vedi art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., applicabile fino al 31/12/2014);
- **i risparmi derivanti da altri disposti dell'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e s.m.i.** (anch'essi applicabili fino al 31/12/2014).

I nuovi orientamenti Aran RAL_1826 e RAL_1830:

Per quanto riguarda, in particolare, l'individuazione delle voci che, se non utilizzate in tutto o in parte, possono dare luogo ad economie che possono essere portate in aumento del fondo dell'anno successivo, in linea generale, l'Aran ha sempre sostenuto che tale possibilità, fornita dall'art. 17, comma 5, del CCNL 1/04/1999, fosse utilizzabile **solo per le risorse che provengono dalla parte stabile del fondo.**

Viceversa, come precisato nel recente orientamento applicativo RAL_1826, ove le risorse siano quelle variabili ed, in particolare, quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 5, o del 15, comma 2, del CCNL dell'1/04/1999, esse, in caso di ridotto o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, sulla base della relazione della performance, che ne hanno giustificato l'apposizione, costituiscono economie e, quindi, **non possono essere trasportate sull'esercizio successivo.**

Sempre l'Aran, nel successivo orientamento applicativo RAL_1830, con riferimento alla medesima disciplina di cui all'art. 17, comma 5, del CCNL 1/04/1999, in linea generale, ricorda che:

- a) l'incremento consentito dall'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999, ha natura di incremento “una tantum”, consentito cioè solo nell'anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono state utilizzate, e, comunque si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili, che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi;
- b) per effetto della loro particolare natura, **solo risorse stabili non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento, possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa dell'anno successivo, come risorse variabili;**
- c) relativamente alle risorse variabili, si deve ricordare che esse sono quelle che gli enti possono prevedere e quantificare, in relazione ad un determinato anno, previa valutazione della propria effettiva capacità di bilancio (nonché dei vincoli del rispetto del patto di stabilità interno – ora pareggio di bilancio - e dell'obbligo di riduzione della spesa). Le fonti di alimentazione di tale tipologia di risorse sono espressamente indicate nell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22/1/2004, che le finalizzano a specifici obiettivi a tal fine individuati (v. ad esempio, art. 15,

commi 1 e 2, del CCNL dell'1/4/1999; risorse destinate alla progettazione; ecc.). Sulla base delle fonti legittimanti, ogni determinazione in materia, comunque, è demandata alle autonome valutazioni dei singoli Enti, sia nell' "an" che nel "quantum". Conseguentemente, in virtù della specifica finalizzazione annuale e della loro natura variabile (sia il loro stanziamento che l'entità delle stesse possono variare da un anno all'altro), **le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione essere trasportate sull'esercizio successivo in caso di non utilizzo nell'anno di riferimento.** Diversamente ritenendo, esse finirebbero sostanzialmente per "stabilizzarsi" nel tempo, in contrasto con la ratio della previsione del CCNL e con la specifica finalizzazione delle risorse stesse, che è alla base del loro stanziamento annuale;

d) le risorse variabili, derivanti dal mancato utilizzo nell'anno di riferimento di risorse stabili, avendo caratteristiche diverse da quelle richiamate nella lett. c), ove effettivamente non utilizzate nell'anno seguente, possono esserlo, eventualmente, di fatto, anche in anni successivi o a distanza di tempo rispetto a quello in cui si è determinato il mancato utilizzo che le ha determinate;

e) poiché trattasi di risorse variabili, una tantum, che, come sopra detto, non possono essere confermate o stabilizzate, l'avvenuto impiego delle stesse né esaurisce ogni ulteriore utilizzabilità.

Riepilogando:

Economie e finanziamento nel fondo	Da portare in aumento fondo anno successivo (SI/NO)
<i>Economie da voci contrattuali finanziate con la parte fissa del fondo (es. progressioni orizzontali, indennità di comparto, specifiche responsabilità, turno, rischio, reperibilità, produttività individuale e collettiva, ecc.)</i>	SI
<i>Economie da voci contrattuali finanziate con la parte variabile del fondo (es. produttività individuale e collettiva finanziata con risorse ex. art. 15, commi 2 e 5, CCNL 1/04/1999; incentivi previsti da disposizioni di legge finanziati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999, ecc.)</i>	NO
<i>Economie da voci contrattuali finanziate con risorse variabili ex. 17, comma 5, del CCNL 1/04/1999, derivanti da risorse stabili di anni precedenti (es. produttività individuale e collettiva, ecc.)</i>	SI